



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/06/2007

ADDI' 19/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
 CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
 COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
COMINI	Massimo	Presidente	NICHELANGELO	Mario	"
ASTICCHI	Bruno	Assessore	VIRI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaiele	"
DIANI	Paolo	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Janetia	"
DI SICIANO	Mario	"	ZARATTI	Filippino	"
FIGHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZOLINI

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA MANDARELLI - NICHELANGELO

DELIBERAZIONE N. 425

Oggetto:

Comune di Latina. Variante al P.R.G. - ampliamento zona artigianale 52/A. D.C.C. n. 24 del 9.03.1992. Approvazione.



425 19 GIU. 2007

ly



Oggetto: **Comune di Latina.**
Variante al P.R.G. – ampliamento zona artigianale F2/A.
D.C.C. n. 24 del 9.03.1992.
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;
VISTA la L.R. 05.09.1972, n. 8 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 12.06.1975, n. 72 e s.m.i.;
VISTO l'art. 16 della L.R. 22.12.1999, n. 38 e s.m.i., recante "Norme sul governo del Territorio";
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di Latina è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con D.M. LL.PP. n. 6476 del 13.01.1972;
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 9.03.1992 con la quale il Comune di Latina ha adottato la Variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona artigianale F2/A;
Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 8 osservazioni nei termini in merito alle quali l'amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 70 del 11.04.1996;
Rilevato che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 89/2 reso nella seduta del 17.03.2005, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le *modifiche e le integrazioni* da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 765/67;
Vista la nota n. 161501 del 30.09.05 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Comitato Regionale per il Territorio ha comunicato al comune di Latina le modifiche e le integrazioni proposte dal C.R.p.T. stesso, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della legge 765/67;



425. 19 GIU. 2007

ly



Vista la delibera consiliare n. 55 del 27.06.2006 con la quale il Comune di Latina ha preso atto del citato voto espresso dal C.R.p.T provvedendo, peraltro, a graficizzare le modifiche introdotte dal richiamato Comitato in appositi elaborati;

Vista la nota n. D2/2S/05/056990 del 8.04.2006 con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo - Servizio Geologico Regionale - Area S Servizio 5 ha espresso *parere favorevole alla Variante al PRG per la zona artigianale F2 del Comune di Latina, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico da inserire nell'apposita Delibera Comunale d'Adozione e/o d'Approvazione e nelle Norme Tecniche Attuative:*

1. Siano rispettate le indicazioni scritte e cartografiche riportate nelle relazioni geologica e vegetazionale e negli elaborati a corredo dell'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato nelle prescrizioni che seguono;
2. Per tutte le aree PSAI presenti nel Piano valgono alla data odierna le delimitazioni esistenti e le norme collegate come indicato dall'Autorità dei Bacini Regionali (ABR).
3. Le aree perimetrare in rosso nella Carta di Idoneità Territoriale sono considerate non idonee all'edificazione fino a quando non saranno rispettate le norme di salvaguardia del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali di cui all'art. 24 comma 2a e 2b.
4. Per gli edifici già esistenti all'interno delle aree non idonee, di cui al precedente punto 3, in considerazione di quanto sopra riportato, gli interventi ammissibili potranno riguardare soltanto le opere di restauro conservativo, di riqualificazione dell'edificio, per il miglioramento statico e per il miglioramento/adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie. Le eventuali demolizioni e ricostruzioni ex-novo ricadono nella casistica di nuova edificazione per cui vige la non idoneità.
5. Per tutte le aree dichiarate idonee, invece, dovrà essere obbligatoriamente tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni inserite nella Relazione Geologica allegata al progetto a firma del Geol. Bovina.
6. Il piano di calpestio dovrà essere posto sempre ad almeno un metro al di sopra del livello piezometrico esistente; nelle aree in cui la falda si presenta entro 2 metri dal piano campagna sono inibiti i piani interrati e semi-interrati;
7. Nella fase preliminare alla realizzazione di nuove opere, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi geognostici ubicati in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione.
8. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali





425 19 GIU. 2007 *lu*

cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico, soprattutto laddove si riscontrano eventuali situazioni di potenziale liquefacibilità.

9. *Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;*
10. *Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare qualsiasi fenomeno di impaludamento nelle porzioni topograficamente depresse;*
11. *Sia valutata la possibilità di creare "corridoi biologici" tra le aree da edificare ed i territori circostanti privi di insediamenti con particolare riferimento alle connessioni con la vegetazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali; nelle aree ove è prevista la sistemazione a verde delle pertinenze dell'edificato, si propone se possibile l'attuazione della tecnica del "pre-verdissement" che si realizza impiantando il verde prima di avviare i lavori di urbanizzazione, in maniera tale che si possa disporre di impianti adulti al termine dell'edificazione;*
12. *Tutti gli elementi di vegetazione lineare, siepi, filari arborei, fasce frangivento dovranno per quanto possibile essere salvaguardati ed in alcuni casi implementati con nuovi impianti, con particolare riferimento alle fasce frangivento, in considerazione delle molteplici funzioni che svolgono;*
13. *In generale nelle sistemazioni a verde dovrà essere migliorata la componente vegetale naturale con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente compatibili e di maggiore valore naturalistico rispetto alle attuali presenze; dovranno essere salvaguardate tutte le essenze arboree di interesse naturalistico e paesaggistico con particolare riferimento agli esemplari vetusti;*
14. *La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica di seguito riportata:*
 - *D.M. Infrastrutture del 14.09.2005 "Norme Tecniche per le costruzioni"; D.G.R. Lazio 766/03; D.M. LL.PP. 11.03.88 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; Circolare Min. LL.PP. del 24.09.88 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.03.88; Circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n°3317 del 29.10.80. n°2950 del 11.09.82 e n°769 del 23.11.82;*

Vista la nota n. 156015/D3/06 del 8.11.2006 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura - Area Usi Civici e Diritti Collettivi, ha ritenuto, per quanto di competenza, che la variante di che trattasi possa proseguire nel suo iter amministrativo con la prescrizione di procedere all'affrancazione del gravame mediante l'applicazione della normativa prevista dalla L.R. 6/2005, qualora i





425 19 GIU. 2007 *leg*

terreni interessati dallo strumento urbanistico dovessero risultare, da atti definitivi, gravati da uso civico;

Vista la nota 5030 del 30.05.2005 con la quale l'Azienda U.S.L. di Latina - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica - Comprensorio Settentrionale ha espresso parere favorevole alla Variante in argomento con le seguenti prescrizioni:

- Siano garantiti l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento reflui rispettivamente da allaccio al pubblico acquedotto e alla pubblica fognatura per i nuovi insediamenti.
- Riguardo all'ulteriore apporto di liquame derivante dagli insediamenti previsti dal Piano di Zona in oggetto sia attentamente valutata la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione comunale, in modo che tale ulteriore apporto non pregiudichi il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
- Siano adottate le cautele previste dalla Delibera Interministeriale 04/02/1977 negli incroci tra le reti fognarie e le reti di approvvigionamento idrico.
- Sia tenuto conto dei vincoli e delle aree di salvaguardia, previste dalle specifiche normative di settore, relativamente ai due elettrodotti, ad eventuali pozzi di approvvigionamento idrico pubblico e agli insediamenti limitrofi e insistenti nell'area in oggetto;

Vista la nota 14985/B del 17.01.2006 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha ritenuto di non dover esprimere parere di competenza;

Vista la nota 2RGAM/DEM/1224 del 12.03.2007 con la quale l'Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. Ufficio Demanio ha espresso il nulla osta tecnico-demaniale per le aree oggetto di variante, con la condizione che ogni eventuale modifica alla pianificazione presentata dovrà essere oggetto di verifica per le possibili implicazioni con immobili ed installazioni militari;

Ritenuto di condividere e fare proprio il citato parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 89/2 del 17.03.2005 facente parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Ritenuto, altresì, che la presente deliberazione non è soggetta a concertazioni con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Latina con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 9.03.1992 secondo le modifiche e le integrazioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 89/2 del 17.03.2005 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;



425 19 GIU. 2007 *ly*

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'Allegato A;

Il progetto è vistato dal dirigente dell'Area Urbanistica e Beni Ambientali Sud 2B.06 nell'Allegato A e nei seguenti elaborati allegati alla delibera consiliare n. 24 del 9.03.1992:

Tav. 1 Stralcio P.R.G.

Tav. 2 Consistenza Edilizia

Tav. 3 Viabilità

Tav. 4 Zonizzazione

Alleg. A - Relazione

Alleg. B - Norme Tecniche di Attuazione

e nella tavola 09 denominata "Carta della Idoneità Geologica" di cui al parere n. D2/2S/05/056990 del 8.04.2006 del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo - Servizio Geologico Regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

26 GIU. 2007



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Dirigente dell'Area
(Arch. Bernardino Cinardi)

Allegato A

Comitato Regionale per il Territorio
Adunanza del 17.03.05
Voto n. 89/2

ALLEG. alla DELIB. N. 425
DEL 19 GIU. 2007

OGGETTO: Comune di Latina (LT)
Variante PRG- ampliamento zona artigianale F2/A
Delibera C.C. n. 24 del 9.3.92



IL COMITATO

Vista la domanda prot. 49762 del 12.07.96 il Comune di Latina ha trasmesso, per la approvazione, la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla Variante al PRG vigente indicata in oggetto.

Vista la Relazione Istruttoria


Udita la Commissione Relatrice

Vista la documentazione di seguito elencata:

1. tavola 1 stralcio di PRG
2. tavola 2 consistenza edilizia
3. tavola 3 viabilità
4. tavola 4 zonizzazione
5. allegato A relazione
6. allegato B norme tecniche di attuazione
7. copia deliberazione del C.C. n. 24 del 09.03.92 di adozione della variante al PRG
8. copia avviso di deposito atti presso la segreteria generale del Comune
9. certificato di avvenuta pubblicazione dell'avvenuto deposito degli atti nonché delle osservazioni ed opposizioni presentate
10. manifesto
11. F.A.L. della provincia di Latina
12. registro protocollo osservazioni ed opposizioni pervenute
13. osservazioni ed opposizioni n. 8
14. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 11.4.96 di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni pervenute
15. copia certificazioni di inesistenza usi civici
16. copia certificazione di inesistenza del vincolo di cui alle leggi 1497/39 e 431/85

Vista la nota n. 3857 del 20.2.02 con la quale venne inviata al CTCR la istruttoria tecnica della variante in oggetto nella quale veniva espresso un parere non favorevole alla sua approvazione per l'intervenuta adozione di una variante generale (delibera consiglio Comunale di Latina n. 86 del 2/7/01) che di fatto comprendeva ogni precedente variante adottata e non definita e faceva scattare automaticamente le norme di salvaguardia.

Visto che il proposto ampliamento della zona artigianale, F2/A di cui si tratta (confermato in larga parte della sua estensione dalla variante generale adottata) modificava ampia parte di zona agricola di PRG.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Visto che oltre a questa pregiudiziale motivazione, l'istruttoria, inviata al comitato tecnico, evidenziava la scarsa documentazione sullo stato di fatto e la mancanza di adeguate motivazioni sull'attualità delle richieste relative ad un ampliamento così esteso.

Visto che l'adozione della variante generale, tuttavia, per motivi procedurali, veniva impugnata presso il TAR del Lazio che con sentenza n. 954/02 ne disponeva la decadenza, facendo tornare così in vigore le precedenti previsioni urbanistiche, di cui fa parte anche la presente variante.

Visto che l'Amministrazione comunale di Latina ha portato a conoscenza dell'amministrazione Regionale dell'intervenuto annullamento della variante generale.

Visto che il comune di Latina, con nota prot. 106887 del 2.11.04, ha richiesto di sospendere la discussione della presente variante (la cui istruttoria proponeva una rielezione sulla base di elementi ostativi sopra evidenziati) e, nel ribadire l'importanza e l'attualità della variante stessa si disponeva ad inviare alla Regione una documentazione integrativa aggiornata che ne dimostrasse la coerenza urbanistica e l'attualità della richiesta. Tale documentazione è pervenuta con nota n. 16343 del 16/02/05.

PREMESSO

Che il comune di Latina è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.M. dei LL.PP. n.6476 del 12.01.72.

Che dagli ulteriori elementi prodotti dall'amministrazione di Latina si deduce che con DGR n.129/83 la Regione Lazio aveva autorizzato lo studio di un ampliamento delle zone artigianali F2 su una zona agricola di 135 ettari confinante con la zona F2 di Borgo Piave, riconoscendo la validità delle motivazioni addotte dallo stesso comune: queste erano dovute ad un fenomeno di abusivismo diffuso sulle zone artigianali previste dal piano regolatore che ne impedivano, in molti casi, una organica e razionale pianificazione attuativa per la presenza di edifici residenziali e commerciali.

Che la variante in esame che con i suoi 140 ettari ricalca quasi esattamente l'ubicazione dell'autorizzazione preventiva e si pone, quindi, in coerenza e conformità con quanto già assentito dall'Amministrazione Regionale stessa.

Che di seguito si riposta il confronto (di massima) tra le previsioni di PRG e quelle della variante in oggetto, desunte da varia documentazione in possesso:

DESTINAZIONE	PRG	VARIANTE	
Agricola	1.137.000		
Servizi Ospedalieri	184.000		
Termonucleare	45.500		
Verde	45.500	103.014	Standard Urbanistici Pari a 141.714
Attrezzature collettive		16.000	
Parcheggi		21.800	
Artigianato		970.506	
Verde privato (residenziale presente)		18.000	Costruzioni esistenti
Depositi Acotral-Comune		77.370	Già approvati
Zona sportiva		20.000	Già approvati
Viabilità		185.000	
Totali		1.412.650	1.412.590

CONSIDERATO

Che equivoci procedurali hanno indotto l'Amministrazione comunale di Latina all'approvazione in prima persona della presente variante con delibera del CC n. 13 in data 21/01/01 e che tale provvedimento, impugnato dalla Regione, è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n.424/03.

Che a ciò si deve il lungo tempo trascorso dalla sua adozione alla fase attuale.

Che durante il lungo travaglio amministrativo e procedurale è nel frattempo intervenuta l'adozione della nuova variante generale avvenuta con delibera consiliare n. 86 del 02/07/01, che ha in larga parte confermato la previsione della presente variante.

Che l'aderenza di larga parte delle aree previste dalla variante generale con quelle della presente variante F2/A non può che confermare la bontà della scelta ubicativa e dimostrare anche in termini dimensionali il fabbisogno delle aree artigianali.

Che le previsioni della variante generale sono state sostenute da analisi territoriali economiche e ambientali, le quali, come asserito dal Comune con la relazione integrativa trasmessa, hanno preso in considerazione l'intero territorio comunale.

Che per quanto riguarda i servizi pubblici la quantità di questi è proporzionata, per eccesso, alle dotazioni richieste per le aree di questo tipo dal DM 1444/68.

Che la variante, dal punto di vista generale, soddisfa le nuove richieste che sono state avanzate dai singoli artigiani e dalla stessa Camera di Commercio di Latina al fine di riqualificare il settore attraverso la compattazione delle aree produttive, arginando nel contempo il frazionamento delle aree di piccola industria e magazzini che sono sorte, per un errata interpretazione normativa in zona agricola.

Che dal punto di vista logistico, l'area presenta un ottimale collegamento sia con il centro urbano che con le previsioni della nuova strada di circoscrizione.

Che a titolo di conoscenza e a dimostrazione dello stato di fatto l'amministrazione di Latina ha prodotto una relazione fornita di planimetrie atte a dimostrare la situazione nelle tre zone artigianali, lo stato di compromissione territoriale nonché la capacità edificatoria residua valutata intorno ai 50 Ha, distribuiti però in modo diffuso all'interno di zone che hanno perduto le caratteristiche previsioni del PRG e non risultano adeguate ad una razionale collocazione nel territorio consolidato.

Che per quanto riguarda i pareri preventivi degli enti interessati l'Amministrazione ha potuto citare quelli indicati in premessa relativi alla presente variante (Usi civici e inesistenza vincoli ex L. 1497/39 e 431/85).

Premesso quanto sopra, mentre può esprimersi una valutazione sostanzialmente positiva, potendosi concordare con le motivazioni urbanistiche riportate dal Comune, è necessario però che:

- sia stralciata una congrua porzione di territorio destinato a zona industriale al fine di impedire la saldatura tra gli insediamenti industriali ed il nucleo agricolo originario di Borgo Piave, di carattere storico.
- alle NTA vengano introdotte alcune modifiche per una migliore disciplina del territorio e precisamente:

1. al testo dell'art.3 si dovrà aggiungere:

"Data l'estensione dell'intervento proposto è opportuno prevedere l'attuazione della variante al PRG attraverso singoli piani attuativi dai confini certi e di superficie comunque non superiore a 40 Ha., previa predisposizione da parte del Comune di un "Piano Quadro" avente carattere di indirizzo, fermo restando che i piani attuativi dovranno indicare la localizzazione di aree a servizi, standard e infrastrutture in forma tale da rendere autonomo l'intervento del piano attuativo stesso.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- A tal fine le indicazioni di infrastrutture e ubicazioni di aree a servizi contenute nelle tavole della variante devono intendersi non vincolanti dal punto di vista ubicativo."
2. a seguito di quanto inserito all'art. 3, l'art. 6 va soppresso, perché la possibilità di rilascio di permessi a costruire prima della redazione dei piani attuativi risulta in contrasto con la norma precedente.
 3. al secondo comma dell'art. 7 si dovrà aggiungere: "L.122/89 e L.R. 33/99" mentre all'intero testo del medesimo art. 7 si dovrà aggiungere:
"L'abitazione del personale di custodia o dirigente non potrà superare i 120 mq. lordi di costruzione per edificio artigianale e dovrà essere costruito preferibilmente nel corpo dell'edificio stesso ma prescrittivamente realizzato contestualmente ad esso."
 4. Per quanto detto all'art. 7, il secondo comma dell'art. art. 8 deve intendersi abrogato.
 5. al testo dell'art. 9 si dovrà aggiungere:
"la somma della superficie utile calcolata per ogni piano non potrà essere superiore all'80% della superficie del lotto".
 6. il secondo comma dell'art. 10 si pone in contrasto con quanto previsto dal vincolo militare e pertanto va stralciato, precisando che l'altezza massima sia degli edifici che dei volumi tecnici dovrà essere contenuta nella misura di metri lineari m 12,00.

In merito alle 8 osservazioni pervenute al comune di Latina e controdedotte con D.C. n.70 dell'11/04/96 si può concordare con le decisioni assunte e confermare le controdeduzioni comunali.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL COMITATO

è del Parere che per la Variante al PRG del comune di Latina relativa all'ampliamento della zona artigianale F2/A, adottata con delibera consigliere n. 24 del 9/3/92 possa essere espresso parere favorevole con le modifiche e le integrazioni di cui sopra introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 765/67. Contestualmente alla formulazione delle controdeduzioni al presente Parere il Comune di Latina dovrà provvedere ad acquisire i Pareri necessari, anche a seguito di intervenuti provvedimenti di legge nazionali e cioè:

- a) Parere art. 89 DPR 380/01;
- b) Parere ASL L.R. 52/80;
- c) Usi Civici;
- d) Parere della Soprintendenza Archeologica per il Lazio;
- e) Parere della autorità militare aeroportuale.

f.to Il Segretario del C.R.p.T.
(arch. Lucio Zoppini)

f.to per il Vice Presidente del C.R.p.T.
(arch. Paolo Ravaldini)

